

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 075/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 4 novembre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Salvatore Mezzacapo, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI DI 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE E AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LA VIOLAZIONE ASCRITTA, CON NOTA 281/1831PF10-11/SP/BLP DEL 12.7.2011, DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. ROBERTO BENIGNI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.7.2011)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale.

2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE BOATENG KEVIN PRINCE SEGUITO GARA ROMA/MILAN DEL 29.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 74 del 31.10.2011)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dall'A.C. Milan S.p.A. di Milano, dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 4 novembre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete